
TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la Prof.ssa **Maria Grazia Zannini**, nata a Venafro (IS), cod. fisc. ZNNMGR95R47L725Q , e residente in Roccamonfina (CE), alla Via Nobile n. 21 , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

- 1. Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del ministro *pro tempore*;
- 2. Ufficio Scolastico Territoriale di Latina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

entrambi elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it;

FATTO

1.- La ricorrente presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Latina regolare domanda di inserimento nella graduatoria seconda fascia GPS Scuola secondaria di II grado (Graduatorie provinciali per le Supplenze) di cui all'art. 4, comma *6bis*, della legge 124/99, per le classi di concorso: AB24, AB25, AC24, AC25 in quanto in possesso dei regolari titoli di accesso.

2.- All'esito di tale istanza, la ricorrente veniva inserita nelle rispettive graduatorie di riferimento alla posizione n. 227(AB25), 97 (AC25), 251 (AB24), 92 (AC24), 53 (AB25), 47 (AC25, AB24, AC24).

3.- in data 15-08-2022 la ricorrente a mezzo dell'apposito modulo telematico elaborato dal ministero esprimeva presentava istanza con l'indicazione delle sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale (al 31.08) o fino al termine delle



attività didattiche (al 30.06), o spezzone ore

4.- con specifico reclamo del 30.08.22 inviato via pec all'Ufficio scolastico provinciale di Latina il 03/08/2022, la ricorrente contestava il punteggio attribuitole essendole stati attribuiti **53** punti a fronte di punti 57 (AB25), e punti **47** a fronte di 51 (AB24, AC24, AC25) essendole stati riconosciuti punti 0 anziché punti 4 per il titolo di laurea magistrale in violazione della Tabella allegata (All.to A4) all'O.M. 112/22 .

5.- il reclamo non ha ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni resistenti

6.- All'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato dalle graduatorie GPS seconda fascia, sono stati assegnati contratti a tempo determinato nelle medesime sedi indicate nella domanda dalla ricorrente a candidati che avrebbero dovuto essere collocati in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente, se il punteggio della stessa fosse risultato corretto

6.- Il diritto della ricorrente è legittimo e va accolto in quanto, ai sensi della Tabella Titoli O.M. 6 Maggio 2022 n. 112 Tipologia B.14, invece dell'attribuzione di punti zero, ai sensi del D.M. 7 marzo 2012 prot. 3889 art. 4 c.1, la ricorrente, essendo in possesso della Laurea Magistrale in lingue e letterature straniere, ha diritto a punti 4 per la lingua spagnola. Infatti, il suddetto decreto ministeriale recita "è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera".

7.- Nel caso di specie e venendo, quindi, alla lesione di diritto subita dalla ricorrente, va evidenziato che quest'ultima non è risultata assegnataria di alcun contratto tra le sedi indicate nella domanda, in quanto è stata scavalcata da altri colleghi in posizione deteriore a causa del mancato riconoscimento dei punteggi corretti. In particolare: nel **bollettino del 21.12.22 GPS incrociate Sostegno Fascia 2**, è stata nominata **Appicelli Rosamaria** con punti 53,5; **nel bollettino del 12.12.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2** sono stati nominati **Casale Sabrina** e **Ambrosetti Anna** con punti 55,50 e **D'Alessandro Tonia** e **Marchiori Giorgia** con punti 55; nel **bollettino del 30.11.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2** sono stati nominati **Rappa Veronica** con 56 punti , **Turco Federica** e **Indino Noemi** con 55,50 punti; **nel bollettino del 23.11.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2** sono stati nominati **Viccaro Giuseppe**, **Rubicondo Marisa**, **Trabucco Veronica**, **Fiaschetti Iole**, **Morville Carlo** con punti 56,5 e **Sampaolesi Sara** con punti 56.

Tanto premesso in fatto, si osserva in



DIRITTO E NEL MERITO

Come osservato in premessa, la ricorrente si è vista scavalcare da coloro i quali avevano un punteggio in graduatoria inferiore e non è risultata assegnataria di alcun contratto per l'a.s. 2022/23.

La docente avrebbe avuto diritto al punteggio di 57 punti a fronte di punti 53 (nelle graduatorie della classe di concorso AB25), e punti 51 a fronte di 47 (nelle graduatorie della classi di concorso AB24, AC24, AC25).

Con il corretto punteggio, sarebbe stata di sicuro nominata al posto di Appicelli Rosamaria con punti 53.5 (bollettino del 21.12.22 GPS incrociate Sostegno Fascia 2), di Casale Sabrina e Ambrosetti Anna con punti 55,50 e D'Alessandro Tonia e Marchiori Giorgia con punti 55 (bollettino del 12.12.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2), di Rappa Veronica con 56 punti , Turco Federica e Indino Noemi con 55,50 punti (bollettino del 30.11.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2), di Viccaro Giuseppe, Rubicondo Marisa, Trabucco Veronica, Fiaschetti Iole, Morvile Carlo con punti 56,5 e Sampaolesi Sara con punti 56 (bollettino del 23.11.22 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2).

Ne discende che la procedura seguita dall'amministrazione resistente risulta essere completamente illegittima in quanto non ha rispettato gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria, per non aver assegnato a ciascun candidato il corretto punteggio, secondo la tabella titoli O.M. 6 Maggio 2022 n. 112. In tal modo si è operata anche una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Dunque, posto che l'assegnazione degli incarichi deve privilegiare il candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria, non può che affermarsi che la pretermissione della odierna ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore della p.a. che, operando su una graduatoria "falsata", ha fatto sì che la ricorrente, non sia risultata assegnataria di alcun contratto, a tutto vantaggio di chi aveva punteggi inferiori.

Nonostante il reclamo avverso GPS del 01.08.22 notificato dalla professoressa all'UST di Latina, non è stato corretto il punteggio, comportando quindi, la lesione del diritto della Zannini a vedersi correttamente attribuito l'incarico in quanto, alla luce della posizione occupata nella graduatoria di riferimento, la stessa aveva il diritto di ottenere la supplenza annuale (ovvero fino al 31.08.2023) o, comunque, fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 31.06.2023) che, invece, non è intervenuta.



E', pertanto, evidente l'illegittimità dei bollettini nomine pubblicati il 23.11.22, 30.11.22 e del 12.12.22 e 21.12.22, all'esito delle operazioni di conferimento incarico eseguiti sulla scorta degli errati punteggi, che ha portato la ricorrente a vedersi scavalcata nell'assegnazione dell'incarico da colleghi che rivestivano una posizione in graduatoria peggiore rispetto alla sua.

Ad avviso della scrivente difesa, i motivi di merito innanzi indicati sono idonei a provare l'esistenza del requisito del *fumus boni iuris* ai fini della concessione del provvedimento cautelare che qui si invoca ai sensi degli artt. 669^{quater} e 700 c.p.c. Appare evidente, infatti, la lesione del diritto della ricorrente a vedersi assegnata una cattedra sulla scorta delle considerazioni di cui sopra.

Venendo, invece, per quel che maggiormente interessa in questa sede, all'altro requisito richiesto dalla norma ai fini della concessione del provvedimento cautelare, ovvero il *periculum in mora*, va evidenziato che la ricorrente ha subito e subisce ancora oggi il gravissimo danno di essere stata esclusa dalle nomine con perdita, inevitabile e certa, di qualsiasi proposta di contratto, sicchè, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di lavoro per l'anno scolastico 2023-2024, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

L'art. 700 c.p.c. appare infatti preservare essenzialmente ed in primo luogo il diritto alla tutela effettiva invocato come tale a fronte della possibilità della sua vanificazione definitiva in concreto. Gli "scavalcamenti" conseguenti alla erronea valutazione del titolo di laurea, dando luogo alla mancata maturazione di punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta generativi, oltre che di perdita di "chance" materialmente irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili, nella loro entità, "a posteriori".

Il *periculum in mora* va individuato quindi anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturando in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.

Appaiono ricorrere le condizioni di "pregiudizio imminente ed irreparabile", richiesti dall'art. 700 c.p.c., apparendo evidente che, ove gli assunti attorei risultassero fondati, ossia se parte ricorrente avesse avuto diritto nel corso del corrente a.s. ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o anche breve, la mancata



conseguente attribuzione di punteggio si rifletterebbe sulle “chance” della ricorrente di ottenere, per il prossimo a.s. 2023/2024, una supplenza, o una migliore supplenza in termini economici o “logistici”.

Né ha valenza ostativa il fatto che la domanda cautelare dinanzi al Tribunale ordinario sia stata proposta a distanza di tempo dai decreti di depennamento e di sospensione, posto che l'esistenza del “periculum” afferendo al merito e alle condizioni dell'azione va valutata al momento della decisione, il che rende decisiva, piuttosto, la circostanza che nel settembre prossimo scatteranno le nuove supplenze e non è ragionevolmente prospettabile una definizione del giudizio di merito prima di allora. Ne segue che la situazione dannosa benché già da tempo esistente si perpetua con rinnovata carica lesiva ad inizio di ogni anno scolastico e perdura per tutto il tempo in cui vengono effettuate nuove nomine di aspiranti con punteggio inferiore ed è altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito quando saranno però, ormai esaurite le convocazioni per il conferimento degli incarichi di supplenza da graduatorie di istituto.

In particolare, la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e/o di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. In tal senso il **Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016**, ha statuito che: “(...) *E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*”.

Il *periculum in mora* va individuato, inoltre, nell'attesa per la definizione del giudizio che determinerebbe un evidente danno alla professionalità derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante alla ricorrente ma anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturando in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.



Sul punto si è espresso il **Tribunale di Frosinone con l'ordinanza dell'11.2.2022**, pubblica in www.deiure.it, il quale, pronunciandosi in una fattispecie analoga, ha affermato che: *“Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che -alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione - il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento”*.

Invero, lo stesso art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”* costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza (modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, qualora si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, al fine di evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro).

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile



al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per gli odierni ricorrenti il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Nel caso di specie, dunque, è palese che sussistano tutti i presupposti per la concessione dell'emanando provvedimento cautelare.

4. Sul risarcimento del danno

L'omessa assunzione della ricorrente a causa degli errati punteggi, hanno arrecato un grave danno alla stessa e come tale deve essere risarcito o in via specifica, attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'attribuzione della sede, ovvero, in mancanza di tanto, nelle forme del danno per equivalente quantificato nella cifra che si evince dal cedolino-paga afferente l'ultimo anno scolastico (maggio 2022) che prova il danno economico subito in assenza dell'assegnazione dell'incarico.

A tal riguardo, la **Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018**, e più di recente con **le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020** hanno dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore – vincitore di un concorso da esso indetto –, obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo **Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687**).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno *ex art 2043 c.c.* pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso ha provocato come conseguenza la perdita della possibilità di guadagnare, e tale perdita, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute. Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando *che "il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve*



essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Per quanto fin qui rilevato e dedotto, la ricorrente per come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICCORE D'URGENZA E NEL MERITO

all'On.le Tribunale Ordinario di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e con concessione di termine per la notifica del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:

a) IN VIA CAUTELARE, verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'illegittimità dei turni di nomina pubblicati il 23/11/22, il 30/11/22, il 12/12/22 ed il 21/12/22 avvenuti attraverso l'errata attribuzione dei punteggi e, per l'effetto, **ordinare alle resistenti, Amministrazione scolastica e Ministero dell'Istruzione**, l'attribuzione alla ricorrente di un incarico **a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sulle classi di concorso indicate in domanda, sui posti disponibili per i turni di nomina del 23/11/22, del 30/11/22, del 12/12/22 e del 21/12/22 ovvero su quelli successivi, con individuazione dalle graduatorie incrociate sostegno di II fascia GPS**; in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;

b) NEL MERITO ordinare al Ministero dell'Istruzione ed all'Amministrazione Scolastica l'aggiornamento della posizione in graduatoria e di attribuire alla parte ricorrente n. 12 punti relativi all'espletamento di un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché



condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari allo stipendio percepito da un insegnante contrattualizzata a tempo determinato per l'intero anno scolastico, con condanna alle spese e compensi da attribuirsi ai sottoscritti **procuratori dichiaratisi antistatari**;

c) **IN RITO**, laddove il GdL adito ritenga che per l'integrità del contraddittorio della controversia in questione (cd ipotesi di litisconsorzio necessario) sia necessario estendere la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti iscritti nelle GPS che hanno partecipato alla selezione per l'attribuzione della cattedra a tempo determinato per la provincia di Latina, **la scrivente difesa, avanza**

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI LITISCONSORTI RITENUTI NECESSARI EX ART. 151 C.P.C.
per come segue.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

RILEVATO, ANCORA, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati, ove il GdL lo ritenga necessario

FANNO ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di citare in giudizio anche tutti gli altri docenti ritenuti litisconsorti necessari nonché di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze inseriti nei bollettini ufficiali della provincia di Latina per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del



MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6bis, della legge 124/99 della provincia di Latina;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano:

Documenti indicati nell'Indice.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il giudizio ha un valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00 e quindi il contributo versato è di euro 49,00.

Caserta, 23/03/2023.

avv. Gianluca Corriere

avv. Giuseppe Tescione

